



Il vaglio dei giudici. Sotto esame l'estensione delle norme sul falso in bilancio

Resoconti di sostenibilità

La via poco percorribile delle sanzioni penali

Il falso in bilancio non si adatta alle nuove regole sui rendiconti Esg

Antonio Criscione

La consultazione del ministero dell'Economia sul recepimento della direttiva sulla rendicontazione di sostenibilità (Ue 2022/2464) è conclusa, ma il tema resta ancora molto caldo. Plus 24 ha reso conto lo scorso 27 aprile della lettera scritta dalle principali associazioni delle imprese e della professione, al Mef, in cui si segnalava che, come spiega Marcello Bianchi, vice direttore generale di Assonime: «L'applicazione alle informazioni di sostenibilità dello stesso regime sanzionatorio, di natura prevalentemente penale, previsto per le informazioni di bilancio avrebbe effetti assolutamente sproporzionati, data la strutturale diversità dei due tipi di informazione e la mancanza di standard di rendicontazione e di verifica consolidati, e sarebbe incoerente con le scelte che si stanno facendo negli altri paesi europei».

Occorre partire quindi da cosa è il bilancio di sostenibilità. Si tratta della rendicontazione annuale rivolta a tutto il mercato (stakeholders ovvero portatori di interesse verso l'azienda) dell'impegno ambientale, sociale e gestorio di una impresa o società in forza dei principi Esg (Environmental, Social and Governance). A disciplinare questo strumento è la Direttiva (Ue) 2022/2464 denominata Corporate Sustainability Reporting Directive (Csrd), che va recepita entro il 6 luglio 2024. Rispetto alle precedenti norme sulla dichiarazione non finanziaria (Dnf, Dlgs 254/2016 attuativo della Direttiva UE 2014/95), la nuova direttiva richiede che siano presenti contenuti più ampi e dettagliati, includendo non solo informazioni attinenti all'impresa o al gruppo di riferimento ma anche alla catena del valore. Inoltre con la Csrd, la rendicontazione di sostenibilità diviene parte integrante della relazione sulla gestione redatta dagli amministratori.

Secondo l'avvocato Armando Simbari, founding partner di Simbari Avvocati Penalisti: «La rendicontazione annuale deve includere tutte le "informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del

modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione", si pone allora la questione delle sanzioni penali rispetto a eventuali irregolarità». La disciplina sul falso in bilancio, secondo l'avvocato, può astrattamente trovare applicazione in relazione alle false informazioni contenute non solo nei bilanci tradizionali, ma in qualsiasi altra comunicazione della società che sia rivolta a soci o terzi. Il falso deve inoltre riguardare fatti materiali rilevanti, con esclusione quindi delle valutazioni e delle informazioni incapaci di condizionare le scelte dei fruitori delle comunicazioni sociali.

«Bisogna ricordare - aggiunge l'avvocato - che per il falso in bilancio delle società quotate (art. 2622 c.c.), il legislatore parla di "fatti materiali", omettendo la parola "rilevanti", evidentemente sul presupposto che ogni indicazione decettiva contenuta nel bilancio di una quotata va considerata per definizione rilevante. Affinché la condotta comunicativa possa raggiungere la soglia di rilevanza penale, è poi necessario che i fatti materiali (rilevanti o non) riguardino la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo a cui essa appartiene, dovendosi accertare, oltre ad una capacità decettiva astratta (i.e., la rilevanza dei fatti materiali), anche l'idoneità in concreto ad indurre altri in errore. Inoltre, è necessario che l'agire dei soggetti agenti sia caratterizzato dal dolo specifico di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto». Si pone allora la questione se le regole sul falso in bilancio siano applicabili alle informazioni non finanziarie. Secondo Simbari: «Non si ritiene estensibile il sistema sanzionatorio previsto dagli artt. 2621 e 2622 c.c. alle informazioni non finanziarie contenute nel bilancio di sostenibilità. Il sistema sanzionatorio previsto per le informazioni contabili è fondato su una chiara applicazione dei principi contabili che dà luogo ad un dato numerico obiettivo e non estimativo, esplicitamente richiesto dalle norme di riferimento. Applicare, dunque, tali fattispecie sanzionatorie a delle informazioni che non hanno una portata finanziaria comporterebbe un'estensione analogica della norma in malam partem, in quanto, per definizione, tali informazioni non riguardano la "situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo", requisito richiesto invece espressamente dalla norma penale».